



Bruxelles, 10.12.2021  
COM(2021) 787 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto  
delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell'Unione**

## Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ESTENSIONE DEL SISTEMA DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE A TUTTE LE PIANTE DA IMPIANTO .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CONTEMPLATI DAL QUESTIONARIO .....</b>	<b>6</b>
3.1	Formato armonizzato del passaporto delle piante .....	6
3.2	Apposizione di un passaporto delle piante sull'unità di vendita .....	6
3.3	Requisiti per gli operatori autorizzati che rilasciano passaporti delle piante .....	7
3.4	Disposizioni per le vendite a distanza – rilascio di un passaporto delle piante per un utilizzatore finale.....	9
3.5	Passaporti delle piante elettronici.....	9
3.6	Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ).....	10
3.7	Consapevolezza generale dei passaporti delle piante.....	11
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>11</b>

## **ABBREVIAZIONI**

AC: Autorità competente

DG SANTE: Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare

UE: Unione europea

NPPO: Organizzazione nazionale per la protezione delle piante

ORNQ: Organismi nocivi regolamentati non da quarantena

PQ: Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

## 1 INTRODUZIONE

Per quasi vent'anni, fino al 2019, il quadro legislativo dell'UE nel settore fitosanitario è stato disciplinato dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio<sup>1</sup>. La direttiva conteneva il concetto di passaporto delle piante quale contrassegno convenzionale, elaborato con l'obiettivo di equilibrare il libero scambio di materiale vegetale nell'UE e la protezione del territorio dell'Unione dalla diffusione di organismi nocivi per le piante regolamentati all'interno dell'UE. Il passaporto delle piante è stato utilizzato inizialmente per accompagnare il materiale vegetale spostato tra gli Stati membri, in luogo del certificato fitosanitario, che è il documento internazionale previsto dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante. I passaporti delle piante dovevano essere utilizzati anche per gli spostamenti di piante all'interno di uno Stato membro per attestare la conformità di tali piante ai rispettivi requisiti fitosanitari previsti dalla legislazione dell'UE. Inoltre, i controlli ufficiali sui passaporti delle piante dovevano essere effettuati nel luogo in cui il materiale vegetale era stato prodotto (sede dell'operatore) anziché alla frontiera o a destinazione, ed era stato istituito un obbligo di registrazione per gli operatori che manipolano piante e materiali vegetali regolamentati e rilasciano passaporti delle piante.

A norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e fino al 2019, il passaporto delle piante era richiesto solo per specifiche specie di piante e sementi e per determinati tipi di materiale vegetale, connessi a rischi fitosanitari specificamente identificati. Con la preparazione del nuovo regolamento fitosanitario (regolamento (UE) 2016/2031<sup>2</sup>) si è tuttavia ritenuto che il sistema del passaporto delle piante non fosse pienamente operativo e si è convenuto di estendere l'obbligo di associare a una pianta un passaporto delle piante a una gamma più ampia di sementi e, in particolare, a tutte le piante da impianto<sup>3</sup>. L'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto è stata integrata da altre disposizioni volte a rafforzare il sistema del passaporto delle piante, a renderlo più solido e affidabile e a migliorarne il riconoscimento, in particolare presso gli operatori professionali. Le principali modifiche apportate hanno riguardato l'introduzione di un formato armonizzato di passaporto delle piante; l'obbligo per gli operatori di apporre un passaporto delle piante sull'unità di vendita delle piante o del materiale vegetale oppure sui loro imballaggi, fasci o contenitori; e l'obbligo per gli operatori di garantire la tracciabilità delle piante o dei materiali vegetali e di effettuare esami per i passaporti delle piante.

A norma dell'articolo 79, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso da una proposta legislativa. La presente relazione tratta tali condizioni.

---

<sup>1</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4

<sup>3</sup> Ciò riguarda tutte le specie di piante e tipologie di impianto, ad esempio piante in vaso, alberi e arbusti, piantine, innesti, portainnesti, ecc., in cui le piante sono commercializzate e che ne consentono l'ulteriore impianto e crescita.

## *Metodologia*

Al fine di soddisfare tali condizioni, la Commissione ha esaminato tutti gli elementi di prova disponibili. Poiché la modifica legislativa è stata applicata solo a partire dal dicembre 2019 e l'analisi è stata effettuata nel febbraio 2021, non è stato possibile utilizzare i dati pubblicamente accessibili. Inoltre, non vi sono obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti da valutare, e non sono ancora accessibili i risultati degli audit sull'attuazione del sistema del passaporto delle piante negli Stati membri. Pertanto, l'unico approccio disponibile per ottenere elementi di prova per adeguarsi agli obblighi di comunicazione è stato quello di chiedere direttamente agli operatori economici e agli organi amministrativi coinvolti nella gestione e nell'attuazione del commercio di piante all'interno dell'UE, in quanto si tratta di coloro che stanno sperimentando le modifiche legislative. A tal fine la Commissione ha elaborato un questionario contenente 70 domande che è stato convalidato dagli Stati membri e dalle associazioni dell'UE. Le domande miravano a ottenere risultati sull'esperienza acquisita con l'estensione del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti delle piante da impianto, nonché su costi, benefici e ripercussioni, al fine di effettuare l'analisi costi-benefici. Il questionario<sup>4</sup> è stato inviato alle NPPO dei 27 Stati membri, alle autorità competenti in materia di certificazione e a 48 associazioni pertinenti a livello dell'UE. Le associazioni degli Stati membri, gli operatori e il pubblico hanno potuto accedere ai questionari attraverso il sito web della DG SANTE. In quest'ultimo caso la Commissione e le NPPO dell'UE hanno provveduto a pubblicizzare i questionari attraverso i social media e altri canali. In totale sono pervenute 177 risposte da 25 Stati membri. Il livello di partecipazione si è differenziato in base alle diverse categorie di portatori di interessi come segue: 24 NPPO<sup>5</sup>, 9 autorità competenti in materia di certificazione di 7 Stati membri<sup>6</sup>, 43 operatori di 10 Stati membri<sup>7</sup>, 44 associazioni nazionali di 13 Stati membri<sup>8</sup>, 50 risposte di cittadini di 5 Stati membri<sup>9</sup> e 7 associazioni a livello dell'UE.

A sostegno della presente relazione la Commissione ha elaborato una relazione tecnica accessibile al pubblico<sup>10</sup>, contenente informazioni sui riscontri ricevuti e un'analisi approfondita di tali riscontri.

L'analisi della Commissione è ostacolata da tre fattori: in primo luogo, il contributo delle autorità competenti in materia di certificazione, degli operatori, delle associazioni e dei cittadini è stato molto limitato e, in quanto tale, l'analisi non può essere conclusiva per questi gruppi di portatori di interessi; in secondo luogo, il brevissimo lasso di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore delle diverse disposizioni e la richiesta di feedback; infine, l'impatto

---

<sup>4</sup> <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PH-art-79-PP-portal>

<sup>5</sup> AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SK, SE.

<sup>6</sup> DE, FI, FR, NL, PL, SI, SE.

<sup>7</sup> AT, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, SK, SE.

<sup>8</sup> AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LT, NL, PL, SE.

<sup>9</sup> BE, DE, FR, NL, PL.

<sup>10</sup> <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126789>.

della pandemia di COVID-19 sul commercio e sulle attività connesse all'ambito della presente relazione.

A causa delle suddette limitazioni, in alcuni casi non è stato possibile trarre conclusioni sull'esperienza acquisita con l'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto all'interno del territorio dell'Unione. La valutazione dei costi e dei benefici connessi all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto per gli operatori è stata effettuata nella misura del possibile, a causa del numero ridotto di riscontri sui dati quantitativi richiesti e della loro indisponibilità da altre fonti. È stata invece effettuata un'analisi qualitativa approfondita dei costi e dei benefici. Infine, per questi motivi, la Commissione si è limitata a individuare i temi che meritano ulteriori discussioni.

## **2 ESTENSIONE DEL SISTEMA DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE A TUTTE LE PIANTE DA IMPIANTO**

L'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/2031 ha introdotto l'obbligo per tutte le piante da impianto, ad eccezione delle sementi, di essere munite di un passaporto delle piante per il loro spostamento nel territorio dell'Unione.

L'estensione del sistema del passaporto delle piante mirava ad aumentare l'efficacia della protezione contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, migliorare la preparazione all'identificazione di nuovi organismi nocivi per le piante di rilevanza per l'Unione e garantire un'applicazione uniforme dell'approccio e una migliore comprensione e consapevolezza da parte dei portatori di interessi pertinenti. Tale estensione è stata percepita come positiva dalla metà dei rispondenti per l'aumento della tracciabilità delle piante e l'efficacia della protezione contro gli organismi nocivi da quarantena delle piante è stata per lo più considerata maggiore o uguale dalla maggioranza dei portatori di interessi. La preparazione all'identificazione di nuovi organismi nocivi per le piante di rilevanza per l'UE è stata giudicata migliorata o uguale e la maggior parte dei rispondenti ha considerato altresì migliorata o uguale la comprensione e la consapevolezza da parte dei portatori di interessi.

D'altro canto, l'estensione del sistema del passaporto delle piante (la transizione a questa nuova norma, la relativa attuazione e la complessità globale del processo di rilascio o di sostituzione di un passaporto delle piante) è stata considerata gravosa e difficile da circa due terzi dei portatori di interessi e solo un quarto circa ha ritenuto che il cambiamento fosse gestibile o non ha rilevato cambiamenti. Tale percezione dei cambiamenti può essere legata, oltre che ad alcuni aspetti specifici trattati nelle sezioni seguenti della presente relazione, al breve lasso di tempo intercorso tra l'inizio dell'applicazione delle nuove norme e l'esercizio di valutazione della presente relazione (dicembre 2019 – febbraio 2021).

Al fine di individuare i gruppi di piante che hanno causato le maggiori difficoltà tecniche, è stato chiesto ai portatori di interessi di elencare fino a tre piante o gruppi di piante per le quali avevano incontrato le difficoltà più tecniche in seguito all'estensione del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto. I tre gruppi principali sono stati piante ornamentali da impianto, sementi e piante da frutto da impianto. In risposta alla domanda opposta, ossia quali fossero i primi tre gruppi caratterizzati dalla maggiore facilità tecnica, i portatori di interesse hanno elencato gli stessi tre gruppi, ma con un numero inferiore di risposte.

Sono stati registrati cambiamenti nel personale e nel carico di lavoro per gli operatori e le NPPO in seguito all'estensione del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto. L'impatto sul carico di lavoro delle NPPO è stato maggiore rispetto ai cambiamenti del personale. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che alcune istituzioni hanno raggiunto il numero massimo di personale, senza alcuna possibilità di potenziarlo nonostante l'aumento del carico di lavoro. La modifica non ha avuto un impatto uniforme sul personale degli operatori; oltre la metà ha dichiarato che non vi è stato alcun cambiamento o non ha espresso alcuna opinione, mentre altri hanno dichiarato sia incrementi che diminuzioni. Tuttavia, è aumentato il carico di lavoro di oltre la metà degli operatori che hanno risposto al questionario.

### **3 ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CONTEMPLATI DAL QUESTIONARIO**

#### **3.1 Formato armonizzato del passaporto delle piante**

L'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/2031 ha introdotto un formato comune per il passaporto delle piante per tutti gli Stati membri<sup>11</sup> al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento. Questa modifica sembra essere accettata dai portatori di interessi, in quanto la maggior parte di quelli che hanno risposto al questionario ha ritenuto che la transizione verso questo nuovo requisito sia stata gestibile o facile. Analogamente, l'attuazione e la complessità di questa modifica sono state valutate in modo piuttosto positivo, in quanto vi sono state più risposte positive che negative<sup>12</sup> al questionario da parte dei portatori di interessi.

Vi sono stati cambiamenti a livello di personale e carico di lavoro per gli operatori e le NPPO, dovuti al formato armonizzato del passaporto delle piante. La modifica ha avuto un impatto analogo sul personale e sul carico di lavoro per gli operatori, ma un impatto maggiore sul carico di lavoro delle NPPO.

#### **3.2 Apposizione di un passaporto delle piante sull'unità di vendita**

L'articolo 88 del regolamento (UE) 2016/2031 ha introdotto l'obbligo per gli operatori di apporre il passaporto delle piante sull'unità di vendita della pianta, del prodotto vegetale e di altri oggetti prima che siano spostati all'interno del territorio dell'Unione, al fine di aumentare la tracciabilità delle piante, ridurre il rischio di spostamento degli organismi nocivi per le piante e aumentare il riconoscimento del sistema fitosanitario dell'UE presso i portatori di interessi. Le risposte ricevute dai portatori di interessi nel questionario indicano che si tratta di una delle modifiche più difficili introdotte dal regolamento, ed è forse uno dei motivi per cui la maggior parte dei portatori di interessi ritiene che l'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto sia onerosa e difficile (cfr. sezione 2).

---

<sup>11</sup> GU L 331 del 14.12.2017, pag. 44.

<sup>12</sup> La transizione al formato comune di passaporto delle piante, l'attuazione e la complessità dell'introduzione di tale formato sono state valutate positivamente, rispettivamente, dal 68 %, 56 % e 50 % dei portatori di interessi che hanno risposto al questionario, rispetto al 28,9 %, 39 % e 43 % rispettivamente, che hanno valutato negativamente tali aspetti.

La transizione a questo nuovo requisito è stata giudicata gravosa o molto onerosa dal 65 % dei portatori di interessi, la sua attuazione è complicata o molto più complicata (rispetto ai requisiti precedenti) secondo l'81 % dei portatori di interessi e la complessità del processo di rilascio o sostituzione del passaporto delle piante è considerata più difficile dalla metà dei portatori di interessi.

È stato altresì difficile apporre il passaporto delle piante su alcuni tipi di piante, come l'erba in rotoli, i tronchi di legname, le partite con più lotti di piccole dimensioni, i lotti con specie multiple o più specie in un unico vaso.

Mentre le NPPO hanno ritenuto utile apporre il passaporto delle piante sull'unità di vendita e che ciò abbia contribuito a una maggiore prevenzione<sup>13</sup>, gli operatori erano di parere contrario (che non sia utile e non abbia contribuito a una maggiore prevenzione<sup>14</sup>). Per questi motivi, gli operatori hanno proposto di consentire l'inclusione del passaporto delle piante nei documenti di consegna, come le fatture, e di introdurre una versione elettronica del passaporto delle piante.

Sono stati registrati cambiamenti a livello di personale e carico di lavoro per gli operatori e le NPPO in seguito all'apposizione del passaporto sull'unità di vendita. Questa modifica ha avuto un impatto maggiore sul carico di lavoro delle NPPO rispetto a quello degli operatori.

L'obbligo di apporre il passaporto delle piante sull'unità di vendita ha comportato costi e tempi aggiuntivi per gli operatori e la catena di approvvigionamento, in particolare per alcuni tipi di materiali, o per la necessità di nuovi sistemi o attrezzature informatiche, oltre a oneri amministrativi. Inoltre, tutti i portatori di interessi hanno risposto che è emersa la necessità di una intensa comunicazione per informare gli operatori in seguito alla transizione alle nuove norme sul passaporto delle piante.

### **3.3 Requisiti per gli operatori autorizzati che rilasciano passaporti delle piante**

Al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione del sistema del passaporto delle piante e aumentare la credibilità delle informazioni contenute nel passaporto stesso, il regolamento (UE) 2016/2031 ha introdotto nuovi requisiti che devono essere soddisfatti dagli operatori che rilasciano passaporti delle piante, mediante l'introduzione di norme volte a garantire la tracciabilità delle piante, le condizioni per gli esami, le condizioni per l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante e gli obblighi di tali operatori autorizzati (rispettivamente articoli 69, 87, 89 e 90). Per le NPPO sono state inoltre adottate norme dettagliate per la registrazione degli operatori professionali (articoli 65 e 66) e per l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante (articolo 89).

Sebbene il passaporto delle piante debba in genere essere rilasciato da operatori autorizzati, ciò si è verificato solo per 12 dei 24 Stati membri che hanno risposto al questionario. Per gli altri 12 che hanno risposto, in 6 Stati membri i passaporti delle piante sono stati per lo più rilasciati dalle autorità competenti, in 3 da entrambi e negli altri 3 a seconda della merce.

Tuttavia, in generale si è convenuto piuttosto (più del 70 % dei rispondenti) sul fatto che non sia necessario che l'autorità competente rilasci i passaporti delle piante per determinate

---

<sup>13</sup> Rispettivamente 17 e 14 NPPO, su un totale di 24 NPPO che hanno risposto al questionario.

<sup>14</sup> Rispettivamente 27 e 30 operatori, su un totale di 43 operatori che hanno risposto al questionario.



piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Solo in una minoranza di Stati membri, 7 su 24, le autorità pubbliche applicano tariffe agli operatori per autorizzarli a rilasciare passaporti delle piante.

In alcuni Stati membri la registrazione degli operatori professionali di cui all'articolo 65 ha subito ritardi. Fino alla data di risposta al questionario, in 13 dei 23 Stati membri in cui le NPPO hanno risposto alla domanda, tutti gli operatori professionali erano già registrati conformemente alle disposizioni dell'articolo 65. Negli altri Stati membri tale operazione era ancora in corso. In quest'ultimo gruppo di Stati membri i ritardi sono dovuti alla presenza di nuovi operatori che in precedenza non rilasciavano passaporti delle piante, alla necessità di istituire un nuovo sistema informatico per la registrazione o alla mancanza di informazioni sui venditori a distanza.

L'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/2031 relativo all'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione<sup>15</sup>. L'articolo 2 di tale regolamento introduce l'obbligo per le autorità competenti di garantire che gli operatori professionali abbiano accesso a orientamenti tecnici sui criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante. Fino alla data di risposta al questionario, la metà delle NPPO ha risposto di aver già fornito tali orientamenti tecnici, mentre l'altra metà ha risposto di non averlo ancora fatto. Per gli operatori che hanno risposto, la percentuale di coloro che hanno già ricevuto gli orientamenti tecnici è superiore a quella di coloro che non hanno ancora ricevuto tale documentazione. La qualità degli orientamenti forniti è stata giudicata insufficiente solo da una minoranza degli operatori rispondenti, mentre in base alle altre risposte è giudicata per lo più media o buona. Tuttavia, è opportuno ricordare che il regolamento 2019/827 era in vigore dal 14 dicembre 2020 e che il questionario è stato distribuito nel febbraio 2021.

Un altro aspetto migliorato grazie ai nuovi requisiti per gli operatori autorizzati che rilasciano passaporti delle piante è la possibilità di identificare gli organismi nocivi in quanto gli operatori sono responsabili degli esami per il rilascio del passaporto delle piante. Quasi la metà degli operatori che hanno risposto al questionario ha dichiarato di utilizzare le proprie competenze per garantire l'individuazione di organismi nocivi da quarantena nei propri locali, mentre il 44,2 % degli operatori ha dichiarato di esternalizzarla.

Vi sono stati cambiamenti a livello di personale e carico di lavoro per gli operatori e le NPPO in seguito all'introduzione dei nuovi requisiti per gli operatori autorizzati che rilasciano passaporti delle piante, con un conseguente aumento del carico di lavoro sia per gli operatori che per le NPPO.

Sedici NPPO hanno fornito dati sul numero totale di operatori registrati e di operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante per gli anni 2018, 2019 e 2020. Secondo i dati forniti, dal 2019 il numero totale di operatori registrati è aumentato del 17 %. Inoltre, il numero totale di operatori professionali autorizzati a rilasciare il passaporto delle piante è più che raddoppiato tra il 2019 e il 2020.

---

<sup>15</sup>GU L 137 del 23.5.2019, pag. 10.

### **3.4 Disposizioni per le vendite a distanza – rilascio di un passaporto delle piante per un utilizzatore finale**

L'articolo 81 del regolamento (UE) 2016/2031 introduce un'eccezione all'obbligo per le piante di essere accompagnate da un passaporto delle piante quando sono fornite direttamente a un utilizzatore finale, ma tale eccezione non può essere applicata quando le piante vengono ricevute attraverso vendita tramite contratti a distanza. Sebbene tale requisito sia stato ritenuto adeguato da circa la metà dei rispondenti, circa il 40 % lo ha ritenuto superfluo o oneroso. Vi è stata una differenza significativa tra i diversi tipi di portatori di interessi che hanno risposto al questionario: oltre la metà delle NPPO ha ritenuto adeguato il requisito, ma solo un quarto degli operatori era di questa opinione e più della metà lo ha ritenuto superfluo o oneroso. Vi erano anche alcuni settori specifici, ad esempio nelle attività di conservazione delle varietà vegetali, in cui gli operatori hanno ritenuto che l'impatto delle disposizioni fosse sproporzionato rispetto alle loro capacità.

L'opinione dei portatori di interessi consultati in merito all'applicazione delle disposizioni del passaporto delle piante agli utilizzatori finali che ricevono piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso vendita tramite contratti a distanza è stata equamente ripartita tra appropriata e inappropriata, anche se circa il 40 % non ha espresso alcun parere al riguardo. La metà delle NPPO consultate ha invece ritenuto insufficiente la chiarezza delle disposizioni sui passaporti delle piante per gli utilizzatori finali che ricevono le piante attraverso la vendita tramite contratti a distanza ed è stato sottolineato che i diversi Stati membri hanno approcci differenti.

L'opinione sulla necessità di un approccio più armonizzato per l'uso dei passaporti delle piante in relazione ai contratti a distanza per gli utilizzatori finali è stata equamente ripartita tra necessario e superfluo, anche se circa un quarto dei rispondenti non ha espresso alcuna opinione al riguardo.

Si sono verificati pochi cambiamenti a livello di personale delle NPPO e degli operatori a causa dell'eccezione per la fornitura diretta agli utilizzatori finali attraverso la vendita tramite contratti a distanza che doveva essere accompagnata da un passaporto delle piante, ma è stato rilevato un aumento del carico di lavoro delle NPPO.

### **3.5 Passaporti delle piante elettronici**

A norma dell'articolo 88 del regolamento (UE) 2016/2031, il passaporto delle piante deve essere fisicamente apposto sull'unità di vendita; tuttavia, l'articolo 83, paragrafo 8, introduce la possibilità di stabilire le modalità tecniche per il rilascio di un passaporto delle piante elettronico mediante atti di esecuzione. Oltre la metà dei partecipanti al questionario ha ritenuto fattibile e utile l'introduzione di un passaporto delle piante elettronico. Tuttavia, l'analisi dettagliata delle risposte ha rivelato l'esistenza di differenze tra i diversi gruppi di portatori di interessi. Il passaporto delle piante elettronico non è stato ritenuto fattibile solo da 1 su 24 NPPO rispetto a 14 operatori su 43. Sebbene nessuna NPPO abbia ritenuto il passaporto delle piante elettronico "non utile", 12 operatori su 13 hanno condiviso tale parere. Tra le ragioni fornite dagli operatori che hanno ritenuto che il passaporto elettronico delle piante non fosse fattibile e utile vi sono nuovi oneri e costi, soprattutto per i piccoli

professionisti. È stato proposto di consentire l'uso della versione cartacea in caso di introduzione di un passaporto delle piante elettronico.

### **3.6 Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ)**

Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/2031, i passaporti delle piante garantivano che il materiale vegetale commercializzato fosse indenne da organismi nocivi da quarantena. Ai sensi dell'articolo 85 di tale regolamento, il passaporto delle piante conferma ora, oltre all'assenza di organismi nocivi da quarantena, il rispetto dei requisiti e delle misure per l'eradicazione degli ORNQ.

Un chiaro risultato del questionario è la necessità di una maggiore coerenza tra il regolamento fitosanitario e la legislazione in materia di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, poiché nel caso dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione della vite, le disposizioni relative agli ORNQ figurano sia nella legislazione sulla salute delle piante che in quella sul materiale riproduttivo vegetale, creando confusione circa i requisiti di legge da seguire. È difficile trarre conclusioni in merito ai benefici dei nuovi requisiti in materia di passaporto delle piante in relazione agli ORNQ, poiché il numero dei rispondenti è stato ripartito uniformemente tra chi ha giudicato le norme efficienti o inefficienti, mentre circa un terzo dei rispondenti ha giudicato il sistema del passaporto delle piante recentemente esteso né efficiente né inefficiente. Un possibile motivo della divergenza di opinioni deriva dall'approccio alla certificazione delle sementi, che consiste in un processo in più fasi comprendente controlli ufficiali durante e dopo il processo di certificazione. Diversi rispondenti non hanno ritenuto necessario che il passaporto delle piante contenesse informazioni sulla conformità ai requisiti in materia di ORNQ in quanto i controlli ufficiali durante e dopo la certificazione delle sementi garantiscono già che le partite di sementi commercializzate sono esenti da ORNQ.

Le nuove norme sui passaporti delle piante non hanno avuto un impatto sull'efficienza dei controlli ufficiali per gli ORNQ, in quanto la maggior parte delle NPPO e delle autorità competenti in materia di certificazione stavano già effettuando controlli ufficiali simultanei per gli ORNQ e gli organismi nocivi da quarantena prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/2031. Solo due NPPO e un'autorità di certificazione hanno dichiarato di aver iniziato a effettuare i controlli per gli ORNQ e gli organismi nocivi da quarantena contemporaneamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento fitosanitario. Un chiaro vantaggio dei controlli simultanei per gli ORNQ e gli organismi nocivi da quarantena consiste nel fatto che tali controlli sono effettuati per lo più dallo stesso ispettore (91 %). La maggior parte dei controlli ufficiali è effettuata nel luogo di origine (82 %).

Il regolamento (UE) 2016/2031 non ha avuto un impatto significativo sul numero di controlli ufficiali per gli ORNQ (il 42 % delle autorità competenti ha risposto che il numero di controlli ufficiali relativi ai passaporti delle piante per gli ORNQ è rimasto invariato, mentre il 33 % dei rispondenti ha dichiarato un aumento inferiore al 25 %). L'estensione degli obblighi relativi al passaporto delle piante non ha determinato un aumento del numero di non conformità ai requisiti e alle misure in materia di ORNQ. In caso di non conformità, la maggior parte delle autorità competenti ha informato lo Stato membro interessato e ha

respinto la partita. Alcune autorità competenti hanno comunicato che l'azione intrapresa dipende dal caso specifico e altre non hanno ancora riscontrato partite non conformi.

### **3.7 Consapevolezza generale dei passaporti delle piante**

Per sapere ciò che i cittadini conoscono in merito ai requisiti in materia di passaporto delle piante, il questionario comprendeva anche domande specifiche per questo gruppo di portatori di interessi. Oltre la metà dei cittadini che hanno risposto sapeva che le piante dovevano essere accompagnate da un passaporto delle piante a livello commerciale; tuttavia, solo un terzo circa sapeva che anche le piante acquistate online devono essere accompagnate da un passaporto delle piante. Sebbene la maggior parte di essi non fosse a conoscenza dei requisiti relativi al passaporto delle piante acquistate online, più della metà l'ha considerata una buona idea rispetto a solo un terzo che l'ha ritenuto controproducente.

## **4 CONCLUSIONI**

Nel complesso, l'estensione del sistema del passaporto delle piante ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare a una maggiore efficacia della protezione contro gli organismi nocivi da quarantena, a una migliore preparazione per l'identificazione di nuovi organismi nocivi per le piante rilevanti per l'UE, a una migliore comprensione e consapevolezza dei portatori di interessi in merito all'importanza della salute delle piante e a una maggiore possibilità di individuare gli organismi nocivi.

Tuttavia, l'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto è stata considerata dalla maggior parte dei portatori di interessi onerosa e difficile. Inoltre, i riscontri raccolti presso i portatori di interessi indicano che la transizione verso i nuovi requisiti non è stata sempre agevole e che le nuove norme relative ai passaporti delle piante non sono sempre risultate chiare, il che rende l'attuazione più difficile all'inizio. I portatori di interessi hanno convenuto che le nuove disposizioni abbiano aumentato la protezione del territorio dell'Unione dagli organismi nocivi e che i costi dichiarati non siano significativi. Allo stesso tempo, tuttavia, ritengono che alcuni dei requisiti comportino oneri amministrativi supplementari e costi associati superiori ai benefici aggiuntivi percepiti. Ciò vale in particolare per la necessità di apporre il passaporto delle piante su ciascuna unità di vendita e per le disposizioni che disciplinano le vendite a distanza. I rispondenti ritengono inoltre che l'operatività complessiva del settore delle piante da impianto e delle sementi non abbia subito cambiamenti significativi.

Per migliorare l'efficacia e l'attuazione pratica del sistema esteso del passaporto delle piante e per conseguire una maggiore utilità, sono necessarie ulteriori discussioni per definire quali miglioramenti mirati potrebbero essere necessari. Le discussioni riguardano 1) le disposizioni relative all'apposizione dei passaporti delle piante sulle unità di vendita e 2) le disposizioni relative alle vendite a distanza; 3) sono inoltre necessarie ulteriori discussioni sull'eventuale introduzione di un passaporto delle piante elettronico e sulla modalità di attuazione di tale modifica senza incorrere in un inutile aumento degli oneri amministrativi per i piccoli produttori e senza perdere la tracciabilità che l'apposizione di un passaporto delle piante sull'unità di vendita fornisce con le nuove norme attualmente in vigore. Qualsiasi eventuale

modifica del nuovo sistema del passaporto delle piante dovrebbe tuttavia essere di portata limitata, in quanto riguarderebbe principalmente adeguamenti all'attuale sistema.